

Il giudice di prime cure, avendo disposto con decreto *inaudita altera parte* del 17.8.2019 la descrizione delle piante site nei terreni di proprietà della resistente e l'acquisizione della documentazione contabile relativa all'acquisto e alla vendita delle varietà di uva di cui in causa e dichiarato inammissibili le richieste della resistente in ordine alla pretesa nullità delle attività peritali svoltesi, con ordinanza del 4.2.2020 ha accolto parzialmente il ricorso, confermando il provvedimento di descrizione reso *inaudita altera parte* e rigettando le ulteriori domande di emissione di provvedimenti cautelari relative all'inibitoria, alla pubblicazione del provvedimento e alla fissazione di penali.

Con reclamo del 19.02.2020 la resistente ha censurato l'ordinanza del giudice di prime cure, assumendone l'erroneità in fatto e in diritto e chiedendone la revoca.

La reclamante ha chiesto inoltre al collegio di inibire alla società reclamata la produzione, commercializzazione, esportazione e distribuzione delle uve contraffatte, la fissazione di una penale non inferiore a Euro 500 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e la pubblicazione del provvedimento di concessione dell'inibitoria.

Costituitasi in giudizio con memoria del 29.04.2020, la Top Fruit di Angela Colucci e C. S.A.S. ha chiesto il rigetto delle avverse pretese e la conferma dell'ordinanza reclamata.

All'udienza dell'15.06.2020, celebrata con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83 del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020 e successive modifiche, il procedimento è stato riservato per la decisione.

Il reclamo è infondato e pertanto va rigettato.

Va rilevato in primo luogo che le censure mosse dalla reclamante all'ordinanza del giudice di prime cure si basano essenzialmente (seppur non esclusivamente) sulla qualificazione giuridica della



fattispecie in esame, che avrebbe portato il giudicante a ritenere erroneamente applicabile l'art. 95 Reg.2100/94 in luogo dell'art. 13 co.1 e 2 Reg. 2100/94. Viene altresì censurata l'erronea interpretazione che il giudice di prime cure avrebbe fornito della sentenza della Corte di Giustizia del 19 ottobre 2019, laddove ha ritenuto che il considerando 46 della sentenza della CGUE abbia affermato che le situazioni sorte nel periodo di tutela provvisoria possono beneficiare della tutela affievolita della remunerazione per tutto il periodo successivo alla concessione del titolo, quando invece la prosecuzione della tutela provvisoria sarebbe limitata, ad avviso della reclamante, *“solo ed esclusivamente ad una situazione eccezionale e particolare, consistente nella raccolta nel periodo di tutela esclusiva post concessione dei frutti ottenuti nel periodo di tutela provvisoria”*.

Su entrambe le questioni ora prospettate, tuttavia, le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure appaiono corrette e, pertanto, vanno condivise.

Va premesso, in diritto, che l'art. 13. Par. 3 del Reg. 2100/94 prevede una tutela piena ed esclusiva del titolare del diritto di privativa quando i prodotti del raccolto siano stati ottenuti mediante una utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali soggetti a tutela brevettuale. L'art. 95 dello stesso Regolamento europeo detta, tuttavia, una diversa disciplina, applicabile qualora la messa in coltivazione dei costituenti vegetali sia stata effettuata nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la concessione dei diritti di privativa. In tale ultimo caso il titolare del diritto di privativa successivamente riconosciuto non avrà diritto alla tutela esclusiva di cui all'art. 13 par. 3, non potendo ottenere l'inibitoria dalla raccolta e commercializzazione dei frutti prodotti da alberi piantati precedentemente alla concessione del brevetto, ma solo un equo indennizzo.

A tal proposito va rilevato, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure sulla base delle risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio, che *“la messa a coltura operata dalle resistenti è avvenuta nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa, e che, pertanto, il titolare, alla stregua della sentenza della Corte di Giustizia del 19 dicembre 2019, può esigere soltanto l'indennizzo di cui all'art. 95 Reg. 2100/94”*.



Ne consegue che l'applicazione dell'art. 95 Reg. 2100/94 al caso di specie risulta corretta.

Né si può in alcun modo ritenere, come assunto dalla reclamante, che il giudice di prime cure abbia adottato un'interpretazione errata della sentenza della CGUE del 19 dicembre 2019. Difatti il considerando 46 della sopracitata sentenza, testualmente richiamato in atti dalla reclamante, afferma che *“i frutti ottenuti da piantoni non devono essere considerati come ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata, ai sensi dell'art. 13 par. 3 di tale regolamento, e ciò anche se sono stati raccolti dopo la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali”*.

A ben vedere una simile statuizione appare volta essenzialmente a tutelare la libertà di iniziativa economica: se la tutela esclusiva retroagisse al momento della pubblicazione della domanda volta all'ottenimento del diritto di privativa, il coltivatore, mettendo in coltura i piantoni in una fase in cui la loro utilizzazione non abbisogna ancora di alcuna autorizzazione, si esporrebbe al rischio della loro completa distruzione – con conseguente perdita dell'investimento – in caso di successivo accoglimento della domanda di concessione dei diritti di privativa.

Non essendovi tuttavia, certezza in ordine all'accoglimento della domanda di concessione, tenuto conto peraltro della lunga durata del procedimento, applicando l'art. 13. Par. 3 a casi quali quello ora esaminato, il coltivatore, onde evitare di vanificare ingenti investimenti, sarebbe portato ad astenersi dal mettere in coltura piantoni per i quali è stata pubblicata la domanda di concessione dei diritti di privativa, anche qualora quest'ultima dovesse alla fine essere infondata o pretestuosa.

Inoltre, al di là di quest'ultima considerazione ermeneutica, il citato considerando della sentenza CGUE non lascia in alcun modo intendere che si possano raccogliere esclusivamente i frutti maturati nel tempo intercorso tra la pubblicazione della domanda e la concessione dei diritti di privativa ma, al contrario, parla genericamente di *“frutti ottenuti da piantoni”* messi in coltura prima della concessione.



Relativamente ai restanti motivi di reclamo, l'onere di provare la mala fede della resistente nell'acquisto del materiale costituente varietale, alla stregua della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., ricade sul reclamante che, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della sua pretesa. Non si può ritenere che tale prova sia stata fornita e, dunque, si deve presumere che l'acquisto sia stato effettuato dalla società resistente in buona fede.

Da ultimo, la censura di controparte, laddove assume che il giudice della prima fase cautelare sia andato oltre alle prove *ex adverso* fornite, poiché la resistente non aveva in quella sede in alcun modo dimostrato che le piante di uva erano state messe in coltura durante il periodo di tutela provvisoria, è infondata. Difatti dalla relazione del CTU emerge che, verosimilmente, le piante d'uva erano state messe in coltura nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la concessione del diritto di privativa.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, fatta eccezione per la fase istruttoria e di trattazione, riconosciuta secondo i minimi, perché di estrema semplicità.

Deve infine, darsi atto, sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-*quater*, ha infatti previsto che: *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”*.

L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «*impugnazioni*», deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).

In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-*quater* cit. *“il giudice dà atto nel provvedimento della*



sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni «*si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge*» (art. 1, co. 18, l. n.228/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013, l'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 Gennaio 2013.

P.Q.M.

Letto l'art.669 terdecies c.p.c., così provvede:

- I) rigetta il reclamo;
- II) condanna la reclamante al rimborso delle spese processuali in favore della reclamata, liquidate in € 4.142,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
- III) da atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Imprese, in data 20.7.2020

Il Presidente est.

Raffaella Simone

